

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA

PROVINCIA DI CATANZARO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 con variazione di bilancio (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del rendiconto 2022.

Lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 è stato approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 4 in data 09/05/2023.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito;

Dopo l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023 il Consiglio dell'Unione non ha approvato variazioni di bilancio;

Dopo l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023 non sono stati adottati atti deliberativi dalla Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

La Giunta non ha effettuato variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL;

Non ha adottato variazioni neanche il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 160.229,15 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023 (h):		-
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾		-
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		-
Altri accantonamenti		-
Totale parte accantonata (i)	-	-
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		556,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		

Totale parte vincolata (l)	-	556,57
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	159.672,48

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza

2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto 2022, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta dell'Unione n. 4/2022) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 301.381,31	Titolo I	€. 192.119,14
Titolo II	€.18.720,00	Titolo II	€.0
Titolo III	€.0	Titolo III	€. 0
Titolo IV	€.0	Titolo IV	€.0
Titolo V	€.0	Titolo V	€. 0
Titolo VI	€.0	Titolo VII	€.0
Titolo VII	€.0		0
Titolo IX	€.10.321,45		€ 7.512,53
TOTALE	€. 330.422,76	TOTALE	€. 199.631,67

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi non sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

Nel bilancio di previsione:
non è stato applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €.800,00, ad oggi non utilizzato;

Nel bilancio viene apportata una variazione per come di seguito indicata relativa ad un finanziamento del 2019; tale variazione non compromette gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL che dunque sono assicurati,

entrata	Cap. 168	€ 303.119,57	Contributo regionale per servizio smaltimento rifiuti S/1274.1
Spesa	Cap. 1274.1	€ 303.119,57	Contributo regionale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – altri servizi - canone appalto E/168
Totale		0,00	

4.3) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Non ricorre la fattispecie

4.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

Non ricorre la fattispecie.

5) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2022 non è stato applicato al bilancio di previsione.

5.1) Utilizzo di entrate e disponibilità, a eccezione di quelle provenienti da mutui e aventi specifica destinazione: non ricorre la fattispecie

5.2) Utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione di seguenti beni patrimoniali disponibili: non ricorre la fattispecie

Cortale, li 12.07.2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]